

COMUNE DI MONASTERO DI LANZO

STATUTO

Delibera n. 12 del 25.2.2000

Art.1

Il Comune - Finalità

1. Il Comune di Monastero di Lanzo si riconosce quale Ente territoriale originario ed autonomo ai sensi dell'art. 128 della Costituzione Italiana, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica.

2. Il Comune di Monastero di Lanzo rappresenta la comunità di coloro che vivono nel relativo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.

3. Il Comune di Monastero di Lanzo individua, quali finalità essenziali della propria organizzazione e della propria attività:

- la tutela dei valori storici, della identità culturale e delle tradizioni della comunità che rappresenta;

- lo sviluppo e il progresso della comunità medesima, assumendo quale valore fondamentale la promozione della persona umana e delle sue risorse;

- la promozione del turismo e la valorizzazione dell'ambiente agricolo -montano, del territorio e delle relative risorse;

- la collaborazione e la partecipazione dei cittadini nella individuazione degli indirizzi generali politico-amministrativi dell'Ente;

- il consolidamento, l'approfondimento e lo sviluppo dei principi di autonomia e di cooperazione.

- la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, anche allo scopo di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione di pari opportunità, promuovendo, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali.

4. Il Comune di Monastero di Lanzo esercita i propri poteri secondo il presente Statuto.

Art. 2

Territorio - Sede

1. Il Comune di Monastero di Lanzo è costituito dalle popolazioni residenti nel suo territorio; si estende su una superficie di ha 1.764 e comprende i seguenti centri abitati: Monastero Inferiore, Stabio, Tuglie, San Rocco, Case Savi, Capoluogo, Mas, Mussa, Scioldi, Crusiglie, Barra, Mecca, Machetta, San Giorgio, Fornelli, Chiaves, Case Maciun, Cresto, Benale, Passo della Croce, Curchiatto, Sistina.

Art. 3

Stemma - Gonfalone

1. L'insegna del Comune è costituita dallo stemma inquartato: il 1° d'azzurro al campanile romanico di pietra al naturale; il 2° rosso all'abete al naturale, nodrito su di un monte all'italiana di sei cime d'oro; il 3° d'argento ad un castagno al naturale, nodrito su di un monte all'italiana di sei cime di verde; il 4° d'oro ad una mucca al naturale pascente su campagna erbosa. Ornamenti esterni da Comune.

2. Il gonfalone è costituito da un drappo partito di rosso e d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Monastero di Lanzo.

Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati.

L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori

del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale.

Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Parte I

Capo I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta la comunità locale dalla quale è eletto.
2. La composizione del Consiglio, la durata in carica, l'elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei Consiglieri sono regolate dalla legge.

Art. 5

Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico-amministrativo del Comune, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività; esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione di tale indirizzo da parte degli organi, delle strutture e dei soggetti che, comunque, partecipano alla gestione e all'organizzazione operativa del Comune.
2. Il Consiglio adotta tutti gli atti attribuiti alla sua competenza dalla legge statale e regionale.
3. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
4. Il Consiglio, al fine di garantire la massima trasparenza dei procedimenti amministrativi, informa i cittadini sulla propria attività secondo le modalità previste dal regolamento.
5. Il Consiglio, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, promuove incontri su temi di particolare interesse locale con formazioni sociali ed economiche e con soggetti pubblici e privati.

Art. 6

Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio adotta il regolamento per la propria organizzazione e per il proprio funzionamento secondo le modalità indicate dall'art. 47 del presente Statuto.
2. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
3. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno.
4. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) per iniziativa della Giunta comunale;
 - c) per iniziativa di 1/5 dei Consiglieri in carica.
5. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che stabilisce la data, formula l'ordine del giorno della relativa seduta e ne presiede i lavori secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
7. La legge stabilisce le cause di astensione dalle sedute e dalle votazioni dei singoli Consiglieri.
8. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno quattro Consiglieri.
9. Le votazioni hanno luogo in forma palese, salvi i casi previsti dal regolamento.
10. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi previsti dal regolamento in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
11. Nelle votazioni palesi i Consiglieri astenuti non si computano nel numero dei votanti. Nelle votazioni segrete le schede bianche e nulle non si computano per la determinazione della maggioranza.
12. In caso di parità di voti, il Sindaco può far ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta o in quella successiva.

Art. 7

Consigliere comunale

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità, senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli organi e dagli uffici comunali, nonché degli Enti o dalle aziende dipendenti dall'Amministrazione comunale tutte le notizie e le informazioni utili all'esercizio del loro mandato. Essi hanno diritto di iniziativa deliberativa e di emendamento nell'ambito delle competenze del Consiglio, nonché la facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali prerogative sono disciplinati dal regolamento.
5. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

6. Le dimissioni del Consigliere devono essere presentate per iscritto al Sindaco.
7. E' Consigliere anziano colui che ha conseguito il più alto numero di preferenze in sede di elezione.

Art. 8
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, presieduti da un capogruppo, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'espletamento delle relative funzioni, idonee strutture e risorse tecnico-organizzative, proporzionalmente alla consistenza di ciascun gruppo e compatibilmente con le risorse del Comune.
3. Il regolamento può prevedere l'istituzione della Conferenza dei capigruppo, stabilendone le funzioni.

Art. 9
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel proprio seno commissioni permanenti o speciali, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le commissioni permanenti hanno per compito principale l'esame preventivo degli atti deliberativi del Consiglio; nello svolgimento di tali funzioni possono promuovere la consultazione dei soggetti interessati, chiedere l'intervento di soggetti qualificati anche esterni all'Amministrazione comunale, invitare il Sindaco, gli Assessori ed il segretario comunale a riferire ed a partecipare ai propri lavori.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.
5. Le commissioni speciali svolgono attività di studio e di indagine su temi di interesse comunale, volta per volta individuati dal Consiglio.

Art. 10

Iniziativa delle proposte

1. La proposta delle deliberazioni del Consiglio comunale spetta, secondo le modalità stabilite dal regolamento:
 - alla Giunta comunale;
 - al Sindaco;
 - a ciascun Consigliere;
 - ad almeno 50 cittadini iscritti nelle liste elettorali;
 - alle commissioni consiliari nelle materie di rispettiva competenza.

Capo II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 11

Giunta comunale

1. La Giunta Comunale tra cui il Vicesindaco è nominata dal Sindaco, che con proprio decreto, ne deve dare comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione in sede di convalida degli eletti, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. La carica di Assessore può essere ricoperta per due mandati consecutivi e allo scadere del secondo mandato chi ha ricoperto la carica non può essere ulteriormente nominato.
3. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a quattro.
4. La nomina degli Assessori può essere dal Sindaco conferita a cittadini, anche non facenti parte del Consiglio, in possesso di requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
5. La carica di Assessore è comunque compatibile con la carica di Consigliere comunale.
6. Gli Assessori che non rivestono la carica di Consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.
7. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché le cause di cessazione dalla carica di Assessore, gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 12

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nella realizzazione del programma amministrativo, operando attraverso deliberazioni collegiali. Compie gli atti amministrativi che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto del Sindaco o del Segretario.
2. Soppresso.
3. La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio mediante l'esercizio dell'iniziativa di cui all'art. 10 del presente Statuto.
4. Sottopone al Consiglio, ogniqualvolta lo ritenga opportuno ed almeno una volta all'anno, una relazione sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi presentando eventuali proposte integrative degli atti consiliari.
5. Adotta, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge.
6. Adotta tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco ed al segretario comunale.

7. Cura il rapporto tra il Comune e la cittadinanza, garantendo l'attuazione degli istituti di partecipazione e promuovendo ogni più opportuna forma di consultazione.

Art. 13
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta adotta il regolamento per la propria organizzazione e per il proprio funzionamento.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco, il quale stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.
3. Si riunisce validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, esperti, tecnici e funzionari appositamente invitati dal Sindaco per riferire su particolari problemi.
5. Le cause di astensione dalle sedute sono disciplinate dalla legge.

Capo III

IL SINDACO

Art. 14
Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, assicura l'unità politico-amministrativa dell'Ente e coordina l'attività degli Organi e degli Uffici comunali.
2. Il Sindaco, inoltre:
 - convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, fissando l'ordine dei giorno;
 - promuove e coordina l'attività degli Assessori;
 - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
 - impartisce direttive al segretario comunale in ordine alla gestione amministrativa degli uffici e dei servizi e per l'attuazione dei provvedimenti deliberativi;
 - promuove, tramite il segretario comunale, indagini conoscitive sull'intera attività amministrativa;
 - agisce e resiste in giudizio, transige vertenze e stipula accordi nell'interesse del Comune;
 - risponde al Consiglio dell'attività della Giunta;
 - esercita ogni altra funzione ad esso espressamente attribuita dalla legge e dallo Statuto.
 - provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune, non di competenza del Consiglio, presso Enti, Aziende ed Istituzioni, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
3. Il Sindaco quale ufficiale del governo, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge.
4. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità ed ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica di Sindaco.

Art. 15
Vicesindaco

1. Il Sindaco designa un Assessore a sostituirlo, in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, conferendogli la qualifica di Vicesindaco.
2. Nel caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco designato, il Sindaco viene sostituito da altro Assessore rimanente.

Art. 16
Delega agli Assessori

1. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori attribuzioni specifiche per lo svolgimento di proprie funzioni nell'ambito di determinate materie e per settori definiti, secondo le indicazioni del documento programmatico di cui all'art. 11.
2. Il Sindaco può delegare al segretario comunale la sottoscrizione di specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni assegnate agli Assessori.

Parte II
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 17

Segretario comunale

1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende e coordina l'attività degli uffici e dei servizi, assicurando la direzione tecnico-amministrativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi.
2. Esercita le funzioni di sua competenza con autonomia di iniziativa e di organizzazione e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco.
3. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al Consiglio ed alla Giunta, garantendo il compimento dei relativi atti istruttori.
4. Partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.
5. Esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazioni ed esprime parere di regolarità tecnica e contabile nei limiti e in relazione alle sue specifiche competenze.
6. Cura l'attuazione dei provvedimenti e adotta i relativi atti esecutivi.
7. Ha facoltà di rogare atti e contratti in forma pubblica nell'esclusivo interesse del Comune.
8. E' garante dell'imparzialità, correttezza ed efficienza dell'attività amministrativa e del buon andamento dell'amministrazione.

**Capo II
UFFICI**

Art. 18

Uffici

1. La struttura organizzativa del Comune è articolata in uffici.
2. Gli uffici sono organizzati secondo criteri di efficienza, funzionalità ed economicità di gestione.
3. L'attività degli uffici si uniforma ai principi di autonomia tecnico-professionale, di responsabilità e di imparzialità.
4. Il regolamento definisce le forme e le modalità di organizzazione e gestione degli uffici.

**Art. 19
Personale**

1. La pianta organica del personale è deliberata dal Consiglio comunale.
2. Con regolamento vengono disciplinati:
 - le procedure di assunzione dei dipendenti;
 - il trattamento economico e giuridico dei dipendenti;
 - l'individuazione dei responsabili dei procedimenti;
 - le modalità di esercizio dell'azione disciplinare;- le modalità di conferimento delle collaborazioni esterne e degli incarichi professionali.
3. I dipendenti comunali svolgono le mansioni che loro sono affidate con diligenza, sollecitudine ed imparzialità.
4. I dipendenti comunali, dietro autorizzazione della Giunta, possono svolgere, al di fuori del Comune, attività libero-professionali che non presentino profili di conflitto di interessi o di contrasto con l'attività o gli interessi pubblici tutelati dall'Ente. L'autorizzazione non è richiesta qualora le prestazioni professionali siano rese al Comune stesso.
5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali e promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

Art. 20

Collaborazioni esterne

1. Il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
2. Il provvedimento di incarico definisce la durata, il compenso e la collaborazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'Ente.

**Parte III
ORDINAMENTO FINANZIARIO**

Art. 21

Principi generali

1. L'ordinamento finanziario del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune individua e stabilisce i criteri di determinazione in ordine alla partecipazione dei cittadini alle spese pubbliche locali. Tali criteri, informati ai principi di equità e giustizia, dovranno assicurare il concorso di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. Per la realizzazione di opere o interventi che arrechino particolari utilità ai cittadini o prestigio al territorio comunale, il Comune potrà reperire i fondi necessari mediante contribuzioni volontarie « una tantum » o periodiche versate dai cittadini. A tal fine potranno essere promosse consultazioni della cittadinanza o di categorie o parte di esse.

Art. 22

Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è eletto dal Consiglio comunale.
2. Il revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo ed esercita la vigilanza sulla regolarità economica, finanziaria e contabile della gestione del Comune. In particolare esprime parere sul bilancio preventivo.
3. Al fine di conseguire la migliore efficacia, economicità e produttività del sistema operativo - economico locale, svolge funzioni di verifica, impulso e proposta.
4. Il regolamento di contabilità disciplina il sistema organizzativo e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisore dei conti. Disciplina, inoltre, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità e le modalità di revoca e di decadenza, estendendo al revisore, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci revisori delle società per azioni.
5. Lo stesso regolamento individua forme e procedure finalizzate al corretto ed equilibrato coordinamento tra l'ambito d'attività del revisore e quello degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 23

Controllo della gestione

1. Il Consiglio comunale individua e definisce le linee guida dell'attività di controllo della gestione.
2. Il regolamento di contabilità individua metodologie di valutazione, indicatori e parametri che consentano il controllo dell'equilibrio finanziario della gestione del bilancio e la verifica della conformità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi formulati ed ai costi sostenuti.
3. Qualora l'attività di controllo accerti squilibri e discrasie nella gestione del bilancio relativo all'anno in corso, la Giunta propone al Consiglio comunale suggerimenti e l'adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 24

Contratti

1. Allo scopo di perseguire i propri fini istituzionali il Comune provvede a stipulare contratti con soggetti pubblici o privati, nell'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dall'apposito regolamento.
2. I contratti sono stipulati dal Sindaco o da un Assessore appositamente delegato.

**Parte IV
ORDINAMENTO FUNZIONALE
E PARTECIPAZIONE**

**Capo I
SERVIZI PUBBLICI**

Art. 25

Svolgimento delle attività e dei servizi

1. Il Comune ha la responsabilità e la piena capacità giuridica di svolgere ogni attività idonea al perseguimento dei propri fini istituzionali nonché, in generale, di svolgere le attività di produzione di beni e servizi, a favore e nell'interesse della comunità locale e dei singoli cittadini, avvalendosi di ogni strumento giuridico ed organizzativo previsto dall'ordinamento.
2. Il Consiglio stabilisce le modalità di gestione e di affidamento delle attività e dei servizi, avvalendosi delle forme societarie, associative e di cooperazione previste dall'ordinamento.
3. Per lo svolgimento di attività dirette a valorizzare il patrimonio storico e culturale e a promuovere lo sviluppo turistico e ricreativo delle comunità, il Comune può provvedere anche mediante la costituzione di associazioni e comitati e la stipulazione di accordi con soggetti privati.

Art. 26

Servizi pubblici comunali riservati

1. Le forme di gestione dei servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono individuate dal Consiglio comunale tra quelle stabilite dalla legge, entro i limiti dalla stessa prefissati.

Art. 27

Gestione in economia

1. Un apposito regolamento individua l'ufficio preposto alla gestione in economia e ne disciplina il funzionamento, le responsabilità, le dotazioni patrimoniali, i controlli interni a cui è sottoposto nonché le forme di raccordo con le altre attività dell'amministrazione comunale.

Art. 28

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale provvede alla costituzione di aziende speciali per la gestione di uno o più servizi a rilevanza imprenditoriale.
2. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dalle norme di legge e dal relativo Statuto, che stabilisce in particolare le modalità con le quali viene assicurato il potere di indirizzo e di controllo del Comune nei confronti dell'azienda.

3. Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione dell'azienda sono nominati dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, tra cittadini che posseggano esperienza e professionalità adeguate alla gestione del servizio o dei servizi cui l'azienda è preposta. Non possono essere nominati coloro che rivestono la carica di Consigliere comunale, provinciale o regionale, gli Assessori che non rivestono la carica di Consigliere comunale, nonché i candidati a tali cariche non eletti alle ultime consultazioni.

4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili per una sola volta. Il Consiglio può essere revocato prima della scadenza dal Consiglio comunale, con deliberazione congruamente motivata, per ragioni inerenti ad irregolarità nonché al negativo andamento della gestione o per gravi e ripetute violazioni degli indirizzi dell'amministrazione comunale.

5. Il direttore dell'azienda è nominato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è scelto tra persone di comprovata esperienza manageriale e di specifica competenza. Può essere revocato prima della scadenza del suo mandato dallo stesso Consiglio di amministrazione per i motivi indicati nello Statuto dell'azienda.

Art. 29 Istituzioni

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni che vengano costituite per lo svolgimento di servizi non aventi rilevanza imprenditoriale sono disciplinati da apposito regolamento da approvarsi con la stessa delibera che ne dispone la costituzione.

Art. 30 Concessione a terzi

1. La concessione di pubblico servizio è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza dei componenti.

2. La concessione è subordinata all'esistenza e alla permanenza di condizioni di assoluta trasparenza della situazione patrimoniale e dell'attività dell'impresa con-cessionaria.

Capo II

FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

Art. 31 Principi

1. Al fine di assicurare nel modo più efficace lo svolgimento delle funzioni, la gestione di servizi e la realizzazione di interventi e programmi, il Comune impronta la propria attività amministrativa alla massima collaborazione con gli altri Enti pubblici, secondo i principi dettati dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Comune promuove e persegue tale collaborazione mediante convenzioni, consorzi e accordi di programma nonché ogni altra opportuna libera forma di intesa.

Art. 32

COMUNITA' MONTANA

1. Il Comune individua nella Comunità Montana il riferimento prioritario per lo svolgimento associato di funzioni e servizi e, in generale, per la realizzazione di iniziative che richiedono l'intervento di altri Enti pubblici.

2. L'affidamento di funzioni e servizi alla Comunità Montana è deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 33 Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato e continuativo di determinati servizi e funzioni, il Comune può deliberare apposite convenzioni con la Provincia o con altri Comuni.

2. Le convenzioni individuano obiettivi, tempi, procedure, fonti di finanziamento per la realizzazione degli obiettivi prefissati e sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 34 ConSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, nonché per lo svolgimento di qualsiasi attività connessa alla gestione dei servizi medesimi, il Comune può costituire un consorzio con altri Comuni e Province, secondo le norme per le aziende speciali previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, la convenzione tra gli Enti consortili unitamente allo Statuto dei consorzi.

3. Il Consiglio comunale impartirà al proprio rappresentante le linee direttive cui attenersi nelle deliberazioni dell'Assemblea consortile.

4. Il Consiglio comunale prenderà atto delle deliberazioni del consorzio che verranno trasmesse agli Enti aderenti e pubblicate negli Albi pretoriali degli stessi.

Art. 35 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi che, per la loro realizzazione, richiedono l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri Enti pubblici, il Sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sulle opere, interventi o programmi di intervento, promuove e conclude accordi di programma con tali Enti.

2. Il Comune è altresì autorizzato ad aderire agli accordi di programma promossi da altri Enti pubblici.

Capo III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 36

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune informa la propria attività al principio della collaborazione e della partecipazione dei cittadini singoli e associati alla elaborazione degli indirizzi, delle scelte politico-amministrative e dei programmi.
2. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa, garantendo una informazione completa ed accessibile a tutti i cittadini sulle attività svolte direttamente dall'amministrazione comunale o dagli organismi cui essa partecipa.
3. Il Comune promuove e sollecita l'effettiva partecipazione dei cittadini mediante gli istituti previsti dalla legge e dal presente Statuto. Le modalità e le procedure relative sono stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 37

Assemblea degli elettori

1. Al fine di favorire la partecipazione popolare all'amministrazione è istituita l'assemblea degli elettori del Comune.
2. L'assemblea ha compiti consultivi ed esprime proposte e istanze agli organi elettivi che hanno l'obbligo di deliberare in merito
3. L'assemblea è convocata una volta all'anno dal Sindaco, il quale la presiede e svolge una relazione sullo stato del Comune. Le modalità di convocazione e le procedure di svolgimento dei lavori sono stabilite da un regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Art. 38

Consulta

1. Il Consiglio comunale può istituire consulte relative a settori di particolare rilevanza per l'azione comunale.
2. Le consulte sono composte dai rappresentanti degli organismi associativi portatori degli interessi settoriali e da cittadini di particolare qualifica ed esperienza.
3. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono essere presi in considerazione dai competenti organi del Comune.
4. L'istituzione, la composizione, il funzionamento e il rapporto delle consulte con l'amministrazione comunale sono disciplinati dal regolamento.

Art. 39

Consulte di borgata

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini in relazione a specifiche esigenze territoriali, il Consiglio comunale può istituire le consulte di borgata quali organi consultivi dell'amministrazione.
2. Il regolamento individua l'ambito territoriale di ciascuna borgata e le modalità di funzionamento delle consulte stesse.

Art. 40

Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può disporre ogni più opportuna forma di consultazione della popolazione residente e non residente in via diretta o indiretta, anche con sistemi di inchiesta e di sondaggio di opinione. Tali forme dovranno, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e di neutralità delle informazioni raccolte e dovranno riguardare materie di esclusiva competenza comunale.
2. L'apposito regolamento disciplinerà modalità e procedure delle consultazioni, nonché i criteri di valutazione e di utilizzo dei relativi risultati. L'esito delle suddette consultazioni non potrà costituire precedente vincolante per l'amministrazione comunale.

Art. 41

Referendum consultivo

1. Sono ammessi i referendum consultivi, indetti dal Sindaco su richiesta del Consiglio comunale, deliberata a maggioranza dei Consiglieri, della Giunta Comunale o dal 40% degli elettori del Comune.
2. Nelle decisioni da assumersi su questioni sottoposte a referendum, l'amministrazione comunale non può deliberare in

modo difforme dall'esito dello stesso se non a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri o dei membri della Giunta.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autentica delle firme dei sottoscrittori, i requisiti di ammissibilità, l'organo preposto a valutarne l'ammissibilità e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 42

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Nei procedimenti amministrativi di particolare interesse partecipativo contenenti la formulazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento definitivo può essere preceduta da un'istruttoria pubblica al fine di approfondire l'interesse pubblico concreto da realizzare.

2. L'istruttoria è indetta dal Consiglio comunale su iniziativa della Giunta e ad essa possono partecipare, rappresentati da un tecnico di parte, comitati, associazioni, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. Le modalità di svolgimento dell'istruttoria sono disciplinate dal regolamento.

3. Nei procedimenti relativi all'adozione di provvedimenti che incidano su posizioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento, forme e procedure della partecipazione degli interessi sono disciplinate dalla legge e dal regolamento.

Art. 43

Associazioni

1. Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione delle libere associazioni come espressione di cooperazione e partecipazione, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'apporto per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e religioso.

Art. 44

Istanze - Petizioni – Proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze, petizioni e proposte al Sindaco, al Consiglio comunale ed alla Giunta per chiedere informazioni su settori particolari dell'attività dell'amministrazione, l'emanazione di atti amministrativi di interesse comune o per esporre comuni necessità.

2. Le modalità e le forme di presentazione delle istanze, petizioni e proposte, nonché della comunicazione delle risposte sono disciplinate dal regolamento sulla partecipazione comunale. In ogni caso, il regolamento dovrà prevedere tempi e modalità di esame e di risposta da parte dell'amministrazione comunale, così da garantire un tempestivo riscontro a ciascuna pratica.

Art. 45

Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste nel 3° comma del presente articolo. L'Ente si avvale della pubblicazione nell'Albo pretorio e di ogni altro mezzo ritenuto idoneo ad assicurare la più ampia e completa conoscenza degli atti.

2. Al fine di realizzare la trasparenza dell'attività amministrativa, di favorirne lo svolgimento imparziale e di consentire la tutela dei diritti e degli interessi, il Comune assicura a tutti i cittadini l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso dell'amministrazione.

3. Fanno eccezione al principio di pubblicità gli atti dichiarati riservati ai sensi di legge e secondo le modalità dell'apposito regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi 3° e 4°, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le proposte di modifica totale o parziale dello Statuto spettano alla Giunta o almeno ad un terzo dei Consiglieri.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

4. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata fintanto che duri in carica il Consiglio che l'ha respinta.

Art. 47

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto e in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini.

3. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della deliberazione in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 48

Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

